

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO DIVISIONE VIGILANZA PRODOTTI DIVISIONE VIGILANZA DISTRIBUZIONE II E OPERATORI ESTERI

Rifer. a nota n. del

Classificazione ||| 2 1

All.ti n . | 1

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano le ass.ni sulla vita e/o il ramo infortuni LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per l'Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano le assicurazioni sulla vita e/o il ramo infortuni in Italia LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e che esercitano le assicurazioni sulla vita e/o il ramo infortuni in Italia LORO SEDI

Oggetto Polizze dormienti

Si fa riferimento al D.L 23/10/2018 n. 119 (convertito con legge 17/12/2018 n. 136) che ha modificato il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 in materia di depositi e polizze dormienti ed in particolare alla verifica che le imprese di assicurazione devono effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'esistenza in vita degli assicurati di polizze vita o infortuni, prevista dai commi 1- bis e 1-quinques dell'art. 3 del D.P.R..

Per effettuare tale verifica è previsto che le imprese di assicurazione possano accedere all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR, di recente divenuta operativa.

L'obbligo introdotto dalla disposizione normativa è teso ad agevolare la verifica da parte delle imprese di assicurazione dell'esistenza in vita o dell'eventuale decesso degli



assicurati in modo che possano attivarsi tempestivamente per la liquidazione delle somme dovute ai beneficiari prevenendo il fenomeno delle polizze dormienti.

In considerazione di tale finalità e in attesa della definizione delle modalità di accesso delle imprese di assicurazione all'ANPR, l'IVASS offre anche quest'anno alle compagnie, nell'interesse dei beneficiari delle polizze, il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati e l'Anagrafe Tributaria, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Si chiede pertanto alle imprese in indirizzo di fornire, entro il 28 febbraio 2022 agli indirizzi e-mail dormienti@ivass.it, per le imprese italiane e le rappresentanze di Stati terzi, e dormienti estere@ivass.it, per le imprese estere che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati dei contratti in vigore al 31 dicembre 2021 presenti nei propri portafogli ed emessi nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita, di cui all'art. 2, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, e 1.Infortuni, di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, questi ultimi limitatamente ai contratti che prevedono prestazioni in caso di decesso dell'assicurato conseguente a infortunio.

Potranno inoltre essere forniti anche i codici fiscali dei contratti non più in vigore, per i quali le imprese hanno dubbi sulla esistenza in vita degli assicurati e/o necessità di verificare la eventuale data del decesso.

I dati dovranno essere sottoposti ad un controllo formale prima della trasmissione all'IVASS ed inviati, secondo le specifiche allegate alla presente, unitamente al nominativo e ai recapiti di un referente (telefono e indirizzo e-mail).

Come di consueto, una volta ottenute le informazioni dall'Anagrafe Tributaria, l'IVASS restituirà a ciascuna impresa i codici fiscali relativi a persone decedute con l'indicazione della data di morte, nonché i codici fiscali per i quali non è risultato possibile un abbinamento con i dati dell'Anagrafe Tributaria (perché non presenti o errati) per consentire le opportune verifiche da parte della compagnia (ricerca dei beneficiari, liquidazione delle polizze, conferimento al Fondo Dormienti).



Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1			